

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 3 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN).
Finito di stampare nel mese di settembre del 2019.

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti - Università di Macerata

Gianni Santucci - Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza - “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì - “Lumsa” di Roma

Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Alessia Legnani Annichini

LA RIFLESSIONE DI PROSPERO FARINACCI (†1618) SULLA TESTIMONIANZA DEL SENSAL*

L'ammissibilità della testimonianza in giudizio del mediatore¹ è interrogativo che ha impegnato civilisti e canonisti di

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Il mediatore è definito nelle fonti di diritto comune in considerazione dell'attività che presta, come colui che individuata una comune *voluntas partium* media tra le stesse, favorendone l'incontro e concordando le condizioni di uno specifico negozio, per poi lasciare alla loro discrezionalità se concluderlo o meno (per tutti v. BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis, et proxeneticis Tractatus*, Venetiis, 1558, c. 7r). In prospettiva storica tale figura professionale è trattata da A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884, pp. 105-108; L. GOLDSCHMIDT, *Ursprünge des Mäklerrechts Insbesondere: Sensal*, in *Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht*, 28 (1882), pp. 115-130 (tradotto da U. GREGO, *Dei mediatori*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 43 (1889), pp. 3-38); E. BERTA, *I mediatores nelle carte italice del Medio Evo*, in *Rivista di legislazione comparata*, 4 (1906), pp. 35-44; Id., *Le obbligazioni nella storia del diritto italiano*, Milano, 1936, pp. 255-257; R. LOPEZ, *Sensali nel Medio Evo*, in *Nuova Rivista Storica*, 12 (1938), pp. 111-112; J. REZZARA, *Dei mediatori e del contratto di mediazione*, Torino, 1903; P. LABAND, *Die Lehre von den Mäklern*, in *Zeitschrift für Deutsches Recht und Rechtswissenschaft*, 1961; J. VAN HOUTTE, *Les courtiers au Moyen-âge*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 1936; L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, Torino, 1913 (trad. it. a cura di V. POUCHAIN, A. SCIALOJA), pp. 198-200; M. BRUTTI, *Mediazione (Profili storici e dottrinali)*, in *Enciclopedia del Diritto*, 26, Milano, 1976, pp. 12-33 e, in ultimo, A. LEGNANI ANNICHINI, «Proxenetes est in tractando». *La professione ingrata del mediatore di commercio* (secc. XII-XVI), Bologna, 2013. Brevi cenni su tale figura professionale si riscontrano nelle pagine introduttive delle monografie dedicate alla mediazione di commercio con l'intento di delinearne le origini (U. AZZOLINA, *La mediazione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. VASSALLI, VIII, Torino, 1943, pp. 1-6; C. VARELLI, *La mediazione*, Napoli, 1953, pp. 1-4; D. DI GRAVIO, *La mediazione in Italia*, Roma, 1957, pp. 7-12; A. CATRICALÀ, *La mediazione*, in *Trattato di Diritto Privato*, diretto da P. RESCIGNO, 12. *Obbligazioni e contratti*, IV, Torino, 1985, pp. 403-406; N. VISALLI, *La mediazione*, Padova, 1992, pp. 1-7) ed in L. GARCÍA GÉERBOLES, M. MUESMANN, *El entróque histórico-jurídico del concepto*

chiara fama tra Basso Medioevo e prima Età Moderna, come ho evidenziato ancora di recente². Accanto ad essi non sono mancati esponenti autorevoli della più matura stagione della scienza criminalistica, che prese quota a partire dall'ultimo scorcio del XV secolo e si estrinsecò in trattazioni specializzate di indubbia utilità per i pratici³.

Noto a Benvenuto Stracca († 1578)⁴ che lo cita nel primo trattato interamente dedicato al sensale, il *De proxenetis*, et

de la mediación desde el Derecho romano hasta la actualidad, in *La mediación. Presente, pasado y futuro de una institución jurídica*, a cura di J. RODRIGUEZ – ARANA MUÑOZ, M. DE PRADA RODRIGUEZ, J.M., CARABANTE MUNTADA, Madrid, 2010, pp. 23-30.

² Il tema è approfondito nel mio «Proxenetes est in tractando», cit., pp. 75-152, cui mi permetto di rinviare.

³ Sulla scienza penalistica in Italia si v. I. MEREU, *Storia del diritto penale nel '500. Studi e ricerche*, Napoli, 1964; A. MARONGIU, *La scienza del diritto penale nei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione del diritto moderno in Europa*. Atti del III Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze, 1977, I, pp. 407-429; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'Età Moderna*, Torino, 2002, pp. 253-269; M. PIFFERI, *La criminalistica*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, VIII appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto* (d'ora in poi *VIII appendice*), Roma, 2012, pp. 141-148 e P. ALVAZZI DEL FRATE, M. CAVINA, R. FERANTE, N. SARTI, S. SOLIMANO, G. SPECIALE, E. TAVILLA, *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, 2018², pp. 175-183.

⁴ La figura del 'padre della scienza commercialistica' è delineata da L. FRANCHI, *Benvenuto Stracca giureconsulto anconitano del secolo XVI. Note bio-bibliografiche*, Roma, 1888; L. GOLDSCHMIDT, *Benvenuto Stracca Anconitanus und Petrus Santerna Lusitanus*, in *Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht*, 38 (1891), pp. 1-9; A. LATTES, *Lo Stracca giureconsulto*, in *Rivista di diritto commerciale*, VII (1909), pp. 1-28; *Benvenuto Stracca nel quarto centenario della sua morte*. Convegno di studio (Ancona, 29 marzo 1980), Ancona, 1981; C. DONAHUE JR., *Benvenuto Stracca's De Mercatura: Was There a Lex mercatoria in Sixteenth-Century Italy?*, in *From lex mercatoria to commercial law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin, 1987, pp. 69-120; V. PIERGIOVANNI, *Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes*, in *Relations between the Ius Commune and English Law*, a cura di R.H. HELMOLZ, V. PIERGIOVANNI, Soveria Mannelli, 2009, pp. 185-196; ID., *Stracca, Benvenuto*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (da ora in avanti *DBGD*), II, Bologna, 2013, pp. 1920-1922 ed il recentissimo A. BARBAGLI, *Giuristi moderni tra fedeltà al mos italicus e suggestioni culte. Le citazioni umanistiche nel trattato De mercatura di Benvenuto Stracca (1553)*, in *Historia et ius*, 15 (2019), pp. 1-23.

proxeneticis (1558)⁵, che consolida e riduce a sistema la riflessione della *scientia iuris* precedente, il bolognese Ippolito Marsili († 1529)⁶ nei suoi *Singularia*, allineandosi alla dottrina di diritto comune⁷ da lui ampiamente ricordata, consta che «proxeneta non admittitur in testem nisi utraque parte consentiente», precisando, altresì, che in via eccezionale allo stesso è consentito testimoniare qualora non sia possibile accertare la verità in altro modo⁸.

Solo brevemente e con toni fortemente negativi prende in considerazione la testimonianza dei professionisti della mediazione Egidio Bossi († 1546)⁹, criminalista milanese auto-

⁵ Sul trattato che Stracca dedica al mediatore mi permetto di rinviare al mio *Il Tractatus de proxenetis, et proxeneticis di Benvenuto Stracca (1509-1578)*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, I. *La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, Firenze, 2014, pp. 219-228. La valenza eminentemente pratica del *Tractatus*, rispondente alle esigenze del mondo mercantile, gli assicurò una qualche fortuna, come attestano le molte successive edizioni (Venetiis, 1584 e 1597; Francoforti, 1593; Amstelami, 1658, 1668 e 1669; Geneve, 1718; Coloniae Allobrogum, 1718, 1751 e 1754) ed il suo inserimento nel VI tomo dei *Tractatus Universi Iuris* (v. *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum caesarei iuris facultate Iurisconsultorum*, VI.1 *De Contractibus licitis*, Venetiis, 1584, cc. 337va-348rb, con riguardo al quale si segnala G. COLLI, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei Tractatus Universi Iuris*, Milano, 1994, p. 55).

⁶ Per una prima informazione sul giurista bolognese v. A. BASSANI, *Ippolito Marsili, el bianco e la negra: profili contenutistici e metodologici in qualche consilium di un celebrato criminalista bolognese*, in *Luoghi del giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione*, a cura di B. PIERI, U. BRUSCHI, Bologna, 2009, pp. 9-39 e M. CAVINA, *Marsili, Ippolito*, in *DBGI*, cit., II, pp. 1286-1287.

⁷ La riflessione della *scientia iuris* sul punto è ricostruita in A. LEGNANI ANNICHINI, «Proxeneta est in tractando», cit., pp. 79-87, cui mi sia consentito il rinvio.

⁸ HIPPOLITUS MARSILIUS, *Celeberrimi Singularia septingenta, tam vetera, nova, quam recentissima, ex postrema authoris recognitione*, Venetiis, 1555, *Singularium* 533, c. 101r, «quod licet habeamus de iure quod proxeneta non admittitur in testem nisi utraque parte consentiente [...], tamen talis proxeneta admittitur invitibus partibus vel altera tamen invita quando veritas aliter sciri non potest».

⁹ La figura del criminalista lombardo è approfondita da M.G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani. Studi offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, 1996, pp.

re di un *Tractatus de testibus*¹⁰, nel quale sostiene che alle loro dichiarazioni non debba attribuirsi alcun valore in quanto soggetti facili alla corruzione e, spesse volte, complici del *crimen* riguardo al quale sono chiamati a rendere le proprie dichiarazioni in giudizio¹¹.

Da segnalare il silenzio di Giulio Claro († 1575)¹² che in nessuna delle sue opere principali si occupa del mediatore, mentre l'udinese Tiberio Deciani († 1589)¹³ valuta, seppur marginalmente, in due *Consilia* la possibilità per il medesimo di essere teste. Nel primo, ribadito che il «mediator invitus» non è costretto a testimoniare, il criminalista friulano puntualizza come questa non sia una regola assoluta, bensì derogabile ogniquale volta la controversia riguardi «quae occulte fiunt»,

365-616. Della stessa autrice v., anche, *Egidio Bossi e il giudice: una finta terza parte?*, in *Acta Histriae*, 2013, 3 e, in ultimo, *Bossi, Egidio*, in *DBGI*, I, pp. 316-319.

¹⁰ L'opera è contenuta nei *Tractatus varii* dell'Autore, editi per la prima volta dal figlio Francesco nel 1562 a Lione e a Venezia (M.G. DI RENZO VILLATA, *Bossi, Egidio*, cit., p. 317).

¹¹ AEGIDIUS BOSSIUS, *Tractatus de testibus*, in A.B., *Tractatus varii*, Venetiis, 1562, c. 80v, «Et non credatur proxenetæ sive testi, qui deponat iudicem corruptisse, et ad eum pecunias detulisse videtur nullam esse fidem adhibendam [...] et quia tractat de se exonerando, et quia est socius criminis».

¹² La figura del criminalista è al centro di alcuni lavori di Gian Paolo Massetto, ai quali, senza pretesa di esaustività, vista la copiosa letteratura in merito, si rinvia: G.P. MASSETTO, *La prassi giuridica lombarda nell'opera di Giulio Claro (1525-1575)*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques*. Atti del Convegno di Montpellier (12-14 settembre 1977), Milano, 1979, pp. 493-576; Id., *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano, 1985; Id., *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Sec. XVI-XVIII)*, Milano, 1994, pp. 61-227 e, da ultimo, Id., S. PARINI, *Claro, Giulio*, in *DBGI*, cit., I, pp. 552-555, con ampia letteratura.

¹³ Per un approfondimento v. A. MARONGIU, *Tiberio Deciani (1509-1582), lettore di diritto, consulente e criminalista*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 7 (1934), pp. 135-202 e pp. 312-387; *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del Convegno internazionale di studi storici e giuridici (Udine, 12-13 aprile 2002), a cura M. CAVINA, Udine, 2004 e M. PIFFERI, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale*, Milano, 2006. Di quest'ultimo anche le voci *Tiberio Deciani*, in *VIII appendice*, cit., pp. 149-152 e *Deciani, Tiberio*, in *DBGI*, cit., I, pp. 726-728, alla cui bibliografia rinvio.

come nel caso dei gravissimi *crimina simoniae* ed *usurarum*¹⁴, che vedevano coinvolto con una certa frequenza il sensale. La *ratio* che informa il divieto è delineata con ampiezza e precisione dal giurista, il quale la ravvisa nell'interesse del prosenetista verso il contratto mediato. Un interesse che è *in primis* di natura economica, conseguendo egli un compenso per l'attività resa ed avendo a tal fine a cuore la validità del negozio stesso, al punto da non esitare a dichiarare il falso con una qualche spregiudicatezza¹⁵. Quanto al secondo parere reso da Deciani in materia, è opportuno sottolineare come verita sulla specifica attività del sensale di matrimoni, equiparato per molti profili giuridici al mediatore di commercio¹⁶. A riguardo l'Autore, in maniera lapidaria, si limita ad affermare che qualora questi sia chiamato quale teste in giudizio le sue dichiarazioni non possono reputarsi probanti¹⁷.

La riflessione di più ampio respiro resa dalla criminalistica si deve, tuttavia, a Prospero Farinacci¹⁸, che al «teste proxe-

¹⁴ TIBERIUS DECIANUS UTINENSIS, *Responsorum*, III, Francofurti ad Moenum, 1589, *Responsum* 42, c. 157v, «et licet mediator invitus non cogatur deponere [...], tamen in his, quae occulte fiunt, ut in crimine simoniae, cogi possunt [...], ergo idem in crimine usurarum, quod etiam grave est, et variis cautelis occultari solet».

¹⁵ *Ivi*, c. 157v, «Item mediator repellitur ad probandum contractum, cuius ipse fuit mediator hac ratione: quia sua interest, contractum adimpleri, vel pro spe praemii, quod sperat, vel si iam habuit, vel si non est habiturus, propter commune votum hominum, ut pro quo quis laboravit, adimpleatur [...]. Et in specie in casu nostro, quod iste Hebraeus maximam haberet affectionem, ut non detegetur haec simulatio, pater manifeste per depositionem supradictorum Bocalini et Calandrae, ergo cum ratione affectionis tantum, quam habet mediator, ut contractus, quem procuravit, adimpleatur, neque detegetur simulatus, cessante ista ratione admitti debet [...], sed cessat illa ratio, quando non pro contractu, sed contra examinatur, ergo cum nolit deponere, vel deponens taceat veritatem, quilibet circumspectus iudex debet hoc pro certo tenere, simulatos fuisse istos contractus».

¹⁶ A. LEGNANI ANNICHINI, «Proxenetista est in tractando», cit., p. 7.

¹⁷ TIBERIUS DECIANUS, *op. cit.*, II, *Responsum* 56, c. 175r, «proxenetiae [...] si in testes producti sunt, non probant».

¹⁸ Sul criminalista romano mi limito a rinviare a N. DEL RE, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, Roma, 1999 ed alle recentissime sintesi di A. MAZZACANE, *Prospero Farinacci*, in *VIII appendice*, cit., pp. 153-156; Id., *Farinacci, Prospero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in

neta» dedica l'*Illatio XVI* della *Quaestio LX*, ricompresa nel titolo VI *De oppositionibus contra personas testium*¹⁹ della sua *Praxis, et theorica criminalis*²⁰. Si tratta di titolo che, come il precedente ed a differenza di tutti gli altri, non riporta la data che segna il *dies a quo* della trattazione.

La silloge del giurista romano, dichiaratamente destinata al mondo dei pratici²¹, fu testo di indiscussa rilevanza nell'Europa di *Ancien Régime* come attestano le numerose edizioni – «segno che si trattava di letteratura al tempo stesso 'd'uso' e 'd'autorità'»²² – e gli altrettanto numerosi compendi che ne furono tratti. Un'opera destinata ad un tempo ad orientare la pratica forense come pure l'amministrazione della giustizia, ma anche ad esercitare una profonda influenza sulla legislazione criminalistica, in specie del XVII secolo²³.

poi *DBI*), 45, Roma, 1995, pp. 1-5 e Id., *Farinacci, Prospero*, in *DBGI*, cit., I, pp. 822-825 con ricca letteratura.

¹⁹ I titoli VI (delle opposizioni contro le persone dei testimoni), VII (delle opposizioni contro i testimoni) e VIII (delle opposizioni contro l'esame dei testimoni) furono pubblicati anche separatamente con il titolo di *Tractatus de testibus*, la cui prima edizione è veneziana e risale al 1596 (N. DEL RE, *op. cit.*, p. 73).

²⁰ Complessa la vicenda editoriale dell'opera di Farinacci, ricostruita da N. DEL RE, *op. cit.*, pp. 183-186 e ripercorsa da A. MAZZACANE, *Farinacci, Prospero*, cit., p. 2. Lo stesso A. MAZZACANE, *Farinacci, Prospero*, cit., pp. 823-824, da ultimo, informa che i diciotto titoli in cui la *Praxis* è ripartita furono pubblicati separatamente tra il 1589 ed il 1616.

²¹ PROSPERUS FARINACIUS, *Praxis, et theoricae criminalis*, IV, Venetiis, 1604, *Quaestio CIV*, «thesaurus totius criminalis materiae». L'intento forte-mente pratico del testo *de quo* è unanimemente sottolineato (N. DEL RE, *op. cit.*, pp. 76-77 e A. MAZZACANE nelle diverse voci dedicate all'Autore).

²² A. MAZZACANE, *Prospero Farinacci*, cit., p. 155.

²³ *Ibidem*. A riprova dell'influenza esercitata dall'opera di Farinacci sulla legislazione, non solo pontificia, dell'epoca, Del Re ha ricordato la sua parziale trasposizione nella prima legislazione ufficiale laica romena, risalente al 1646, in cui ben 1159 paragrafi su 1254 complessivi riproducono la *Praxis, et theorica criminalis* (v. N. DEL RE, *op. cit.*, pp. 79-81, ma anche C. CALISSE, *Rapporti giuridici fra Italia e Romania nel XVII secolo*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 5 (1932), pp. 647-660 e S.G. LONGINESCU, *L'influence du jurisconsulte italien Prosper Farinaccius sur les anciennes lois roumaines du XVII^e siècle*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, IV, Palermo, 1936, pp. 523-527).

Farinacci procede in questa, come in tutte le *quaestiones* in cui è suddivisa la *Praxis*, utilizzando i procedimenti scolastici del tardo bartolismo: prende le mosse dall'enunciazione della *regula*, prosegue con *ampliaciones*, *limitaciones* e *sublimitaciones*, per concludere, infine, con la *solutio*. Questa – ha osservato Aldo Mazzacane – viene spesso presentata come «corrispondente alla *communis opinio*, o alla *opinio magis communis*, ma non di rado esprimeva la tendenza di Farinacci ad ampliare la sfera dell'*arbitrium iudicis*»²⁴ ed a preferire la soluzione più rigoristica e severa. Ogni punto di diritto affrontato appare corredato, sia per difenderne sia per avversarne la validità, da una «straripante catena di *auctoritates*»²⁵, il cui inserimento risulta all'Autore facilitato dall'uso ormai divenuto comune di prontuari di citazioni.

In tema di testimonianza del sensale il criminalista attinge a piene mani, confermandone l'autorevolezza, al *Tractatus de proxenetis, et proxeneticis* di Benvenuto Stracca ed, in specie alla *quaestio* "Illam etiam"²⁶ della IV parte, in cui confluisce l'articolato e vivace dibattito che aveva visto impegnata la scienza giuridica medievale su questo specifico aspetto della professione mediatoria. È per il tramite di tale opera minore del 'padre della scienza commercialistica' che il pensiero dei *doctores* filtra nella *Praxis*, ma non è questo l'unico riferimento per il giurista, che richiama con frequenza l'importante trattato sulle prove di Giuseppe Mascardi († ante 12 novembre

²⁴ A. MAZZACANE, *Farinacci, Prospero*, cit., p. 824 e Id., *Farinacci, Prospero*, cit., p. 3. Il metodo scientifico utilizzato dal criminalista romano appare, peraltro, già ben individuato da N. DEL RE, *op. cit.*, p. 75.

²⁵ A. MAZZACANE, *Prospero Farinacci*, cit., p. 155.

²⁶ Si tratta della decima *quaestio*, *si numeras*, ma Farinacci la indica come nona, evidentemente non contando la *questio* di Pillio da Medicina (v. PILLIUS MEDICINENSIS, *Questiones Sabbatine*, Romae, 1560 (rist. anast. Corpus Glossatorum Juris Civilis, IV. 1, Augustae Taurinorum, 1967), *Quaestio* 38, c. 68) riportata ed ampliata dal giurista anconetano nella IV parte del *Tractatus de proxenetis et proxeneticis*, alle cc. 34v-40r. La *quaestio* pilliana è indicata da A. BELLONI, *Le questioni civilistiche del secolo XII. Da Bulgaro a Pillio da Medicina e Azzone*, Frankfurt am Main, 1989, p. 103 e p. 340.

1585)²⁷ ed alcune raccolte di opinioni comuni. A testimoniare l'attenzione per il mondo della prassi non mancano, inoltre, citazioni di *decisiones* di alcuni Grandi Tribunali (la Rota romana, quella genovese, la bolognese ed il Senato Pedemontano), le cui pronunce nel XVI secolo andavano sempre più assumendo un ruolo di primo piano tra le fonti del diritto²⁸.

Punto di partenza dell'articolato contributo che qui si intende indagare è il principio, derivato dalla dottrina di diritto comune, per cui «proxeneta testis esse non potest in negotio in quo fuit mediator»²⁹. Per suffragare tale *regula* Farinacci allega un lungo elenco di *auctoritates*, che svariano da quelle civilistiche³⁰

²⁷ Per un primo inquadramento v. L. SINISI, *Mascardi, Giuseppe*, in *DBGI*, cit., II, pp. 1298-1299.

²⁸ Tralasciando i numerosi e pregevoli studi su alcune specifiche corti giudiziarie, per un quadro d'insieme sulla giurisprudenza dei Grandi Tribunali v. G. GORLA, *I Tribunali Supremi degli Stati italiani fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparativo)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze, 1977, pp. 445-532; M. ASCHERI, *I "Grandi Tribunali" d'Ancien Régime e la motivazione della sentenza*, in Id., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989, pp. 85-183; Id., *I Grandi Tribunali*, in VIII appendice, cit., pp. 121-128; R. SAVELLI, *Tribunali, «decisiones» e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLETTI, A. MOHLO, P. SCHIERA, Bologna, 1994, pp. 397-421; I. BIRROCCCHI, *op. cit.*, pp. 85-93; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007, pp. 296-308 e P. ALVAZZI DELLA FRATE, M. CAVINA, R. FERRANTE, N. SARTI, S. SOLIMANO, G. SPECIALE, E. TAVILLA, *op. cit.*, pp. 155-158.

²⁹ PROSPERUS FARINACIUS, *Praxis, et theoricæ criminalis*, II. *De testibus*, Lugduni, 1613, *Quaestio LX. De teste proxeneta*, cc. 149-150.

³⁰ gl. "adnumeratorem" ad *Auth. de instrumentorum cautela et fide, et primum de deposito, et ut in documentis et contractibus futuris locum habeat, § In his* (Nov. 73 = Coll. VI, tit. 3), col. 252; ALBERICUS DE ROSATE BERGOMENSIS, *In Primam Codicis Partem Commentarii*, Venetiis, 1585 (rist. anast. Bologna, 1979), tit. *de testibus*, l. *Omnibus* (C. 4, 20, 10), c. 202v; Id., *In Secundam Digesti Veteris Partem Commentarii*, Venetiis, 1585 (rist. anast. Bologna, 1977), tit. *de testibus*, l. *Nullus* (D. 22, 5, 10), c. 198r; BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Secun-*

alle canonistiche³¹, dalle processuali³² fino al *Tractatus* di Strac-

da super Digesto Novo, Lugduni, 1533, tit. *de iure fisci*, l. *Deferre*, § *Item decreverunt* (D. 49, 14, 18), c. 231v; BALDUS DE UBALDIS, *In IIII et V Codicis librum Commentaria*, Venetiis, 1615, tit. *de testibus*, l. *Omnibus* (C. 4, 20, 10), c. 48v; ALEXANDER TARTAGNUS, *Consiliorum*, s.l., 1537, II, *Consilium 128*, c. 89v; LUDOVICUS PONTANUS ROMANUS, *Consilia sive Responsa*, Venetiis, 1568, *Consilium 382*, c. 274v; ANDREAS TRAUQUILLUS, *De utroque retractu, municipali et conventionali, Commentarii duo*, Lugduni, 1566, *Praefatio*, c. 10; FLORIANUS DE SANCTO PETRO BONONIENSIS, *In primam, et secundam Digesti Veteris Partem, tum in tres etiam secundae Infortiati insigniores titulos de legibus, Commentaria*, Bononiae, 1576, tit. *de testibus*, l. *Nullus* (D. 22, 5, 10), c. 516r.

³¹ gl. “mediator” a *Decretum*, q. 1, c. *Si quis episcopus* (Dec. 1, q. 1, c. 8), c. 332 (per le citazioni dal *Corpus Iuris Canonici* si è seguita l’edizione Venetiis, 1572-1595); gl. “civiliter” a *Sextus*, tit. *de testibus et attestacionibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 237; gl. “super criminibus” a *Extra*, tit. *de testibus cogendis*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 543; gl. “in testem” a *Sextus*, tit. *de iureiurando*, c. *Romana* (VI. 2, 10, 3), c. 241; IOANNES ANDRAEA, *In secundum Decretalium librum Novella Commentaria*, Venetiis 1581 (rist. anast. Torino 1963), tit. *de testibus et attestacionibus*, c. *Insuper* (X. 2, 20, 6), cc. 128v-129r; ANTONIUS A BUTRIO BONONIENSIS, *Super Secunda Secundi Decretalium Commentarii*, IV, Venetiis, 1578, tit. *de testibus et attestacionibus*, c. *Insuper* (X. 2, 20, 6), c. 23r; *Ivi*, tit. *de testibus cogendis*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 55v; PHILIPPUS FRANCHUS, *In Sextum Decretalium*, s.l., 1547, tit. *de testibus et attestacionibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 81r; DOMINICUS A SANCTO GEMINIANO, *In Sextum Decretalium Volumen Commentaria*, Venetiis, 1578, tit. *de testibus et attestacionibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 148r; FELINUS SANDEUS, *Commentariorum ad Quinque Libros Decretalium*, II, Venetiis, 1601, tit. *de testibus et attestacionibus*, c. *Insuper* (X. 2, 20, 6), c. 108v e c. *Cum a nobis* (X. 2, 20, 28), c. 129v; ABBAS PANORMITANUS, *Secunda Interpretationum in secundum Decretalium librum pars*, Lugduni, 1547, tit. *de testibus cogendis*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 115r ed ivi l’*additio* a «Proxenetae»; IOANNES MONACHUS PICARDI, *In Sextum Librum Decretalium Dilucida Commentaria*, Venetiis, 1585, tit. *de testibus et attestacionibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 191r; BALDUS DE UBALDIS, *Commentaria elegantissima, Super Decretalibus, novissime impressa*, Lugduni, 1551, tit. *de testibus et attestacionibus*, c. *Insuper* (X. 2, 20, 6), c. 259r.

³² IOANNES CROTTUS, *Tractatus de testibus*, in I.B. ZILETUS, *Tractatus de testibus probandis vel reprobandis variorum authorum, et quidem omnium, qui his de rebus, quicquam memorabile hactenus commentati sunt*, Venetiis, 1574, c. 618; IOANNES CAMPEGIUS, *Tractatus et Regulae De Testibus*, Venetiis, 1568, c. 30, «Proxena non potest esse testis [...]»; NEPOS A MONTE ALBANO, *Tractatus de testibus*, in I.B. ZILETUS, *op. cit.*, c. 13; STEPHANUS AUFRERIUS TOLONANUS, *Tractatus optimus de testibus et eorum reprobatione*, in I.B. ZILETUS, *op. cit.*, c. 270; IOANNES MARIA MONTICELLUS DE BOBIO, *Aureum Repertorium de testibus in materiis civilibus et criminalibus titulorum ordine digestum et ordinato*, Venetiis, 1585, c. 60; IOSEPHUS MASCARDUS SARZANENSIS, *Conclusiones*

ca³³, dalle sillogi di *communes opiniones*³⁴, alla giurisprudenza di alcune tra le maggiori corti giudiziarie³⁵.

Il giurista non manca, tuttavia, di dar conto, senza prendere posizione ma limitandosi ad una mera elencazione, dei passi³⁶ –

probationum omnium, quae in utroque foro quotidie versantur, iudicibus, advocatis, causidicis, omnibus denique iuris pontificii, caesareique professoribus utiles, practicabiles, ac necessariae, II, Francofurti ad Moenum, 1585, *Conclusio 1039. Quomodo et quando mediator possit vel non possit esse testis super contractu, in quo mediator fuit*, c. 292v (si segnala che Farinacci rimanda alla *Conclusio 1036* corrispondente alla *Conclusio 1039* dell'edizione consultata); *Ivi*, III, Francofurti ad Moenum, 1588, *Conclusio 1232*, c. 150v e *Conclusio 1357*, c. 271r.

³³ BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 50r, cc. 53v-54v.

³⁴ ANTONIUS GABRIELUS ROMANUS, *Communes conclusiones in septem libros distributae*, Venetiis, 1593, tit. *de testibus*, *Conclusio XX. Proxenetes, an possit esse testis*, c. 93; FRANCISCUS VIVIUS AB AQUILA, *Communium opinionum doctorum utriusque censurae*, in *Communes sententiae sive opiniones iuris-consultorum*, Lugduni, 1567, c. 149 e BAPTISTA A VILLALOBOS TOLETANUS, *Communes opiniones iuris utriusque doctorum, cum summariis quam brevissimis nuper adiectis*, in *Communes sententiae*, cit., c. 314.

³⁵ PETRUS DE BENINTENDIS CAESENATEM, *Decisiones causarum Rotae Bononiensis*, Francoforti, 1573, *Decisio 61*, c. 78; *Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam*, Venetiis, 1582, *Decisio 97*, c. 171r; HIERONYMUS MAGONIUS, *Decisiones causarum tam Rotae Florentinae quam Rotae Lucensis*, Venetiis, 1612, *Decisio 95*, c. 248.

³⁶ gl. "legem" ad *Auth. de testibus*, § *Quoniam vero* (Nov. 90 = Coll. VII, tit. 2), col. 310; Bartolus a Saxoferrato, *Super Authenticis*, s.l., 1533, *Auth. de testibus*, § *Quoniam vero* (Nov. 90 = Coll. VII, tit. 2), c. 41v; BALDUS DE UBALDIS, *In IIII et V Codicis librum Commentaria*, Venetiis, 1615, tit. *de testibus*, l. *Omnibus* (C. 4, 20, 10), c. 48v-49r; BARTHOLOMAEUS A SALICETO, *In Tertium et Quartum Codicis Libros*, II, Venetiis, 1574, tit. *de testibus*, l. *Omnibus* (C. 4, 20, 10), c. 138r; ALEXANDER TARTAGNUS, *Consiliorum*, cit., I, *Consilium 13*, c. 20v; *Ivi*, VII, *Consilium 117*, c. 66v, c. 47r; HIPPOLITUS MARSILIUS, *Singularium 533*, cit., c. 101r; FLORIANUS DE SANCTO PETRO, *In primam, et secundam Digesti Veteris Partem*, cit., tit. *de testibus*, l. *Mandatis* (D. 22, 5, 25), cc. 522-523; IOANNES ANDRAEAE, *op. cit.*, tit. *de testibus cogendis*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 161A; PHILIPPUS FRANCHUS, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 81r; ABBAS PANORMITANUS, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), cit., c. 115r; PETRUS DE ANCHARANO, *Super Secundo Decretalium facundissima Commentaria*, Bononiae, 1581, tit. *de testibus cogendis, vel non*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 254r; HENRICUS BOICH LUGDUNENSIS, *In quinque decretalium libros Commentaria*, Venetiis, 1576, tit. *de testibus cogendis*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 271; GULIELMUS DURANDUS, *Speculum iuris*, Basel, 1574 (rist. anast. Aalen, 1975), t. 1, p. IV, tit. *de teste*, § 1, cc. 298-299; NEPOS A MONTE ALBANO, *op. cit.*, c. 13; IACOBUS AEGIDIUS DE VITERBO, *Tractatus de testibus et eorum reprobatione*, in I.B. ZILETUS, *op. cit.*, c.

in larga parte traditi dal solito Stracca³⁷ – impegnati a sostenere il contrario, vale a dire la possibilità di testimoniare in giudizio per il professionista, senza informare delle motivazioni sottese³⁸.

La regola per cui al *mediator* è interdotta la prova testimoniale deve considerarsi a maggior ragione valida nell'ipotesi in cui nessuna delle parti processuali vi sia favorevole³⁹. Sul punto il giurista romano amplia e precisa la portata del *De proxenetis*⁴⁰, ma allega altresì il precedente autorevole della giurisprudenza della Rota genovese⁴¹. Ancora, come già accennato⁴², il divieto vale anche qualora il sensale abbia prestato la propria attività gratuitamente⁴³, nei casi in cui il contratto non si sia perfezionato ed in quelli in cui, pur essendosi concluso, il mediatore non spera di trarne alcun lucro. In entram-

95; FRANCISCUS CURTIUS PAPIENSI, *De testibus tractatus practicabilis, ac necessarius valde tabellionibus, causidicis, iudicibus, et omnibus legalis normae professoribus*, in I.B. ZILETUS, *op. cit.*, c. 188; ALBERICUS DE MALETIS PAPIENSIS, *Tractatus de testibus subtilis ac perutilis*, in I.B. ZILETUS, *op. cit.*, cc. 402-403; IOANNES CAMPEGIUS, *op. cit.*, c. 30 e IOANNES MARIA MONTICELLUS, *op. cit.*, c. 60.

³⁷ BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 50r e c. 52r. Accanto al 'padre della scienza commercialistica' Farinacci allega ANTONIUS GABRIELUS, *Conclusio XX*, cit., c. 93; IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 292v e *Decisiones Rotae Genuae*, cit., *Decisio 188*, c. 248v.

³⁸ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 150, «Contrarium, quod imo proxeneta a testificando non repellatur multo verius crediderunt».

³⁹ *Ibidem*, «Amplia I. Propositam regulam, quae sine dubio magis communiter a Doctoribus recepta est, ut multo magis procedat, si neutra pars consentiat ipsum in testem admitti: sicut enim utraque parte volente proxeneta non repellitur a testificando [...], ita quoque eum repellendum neutra parte volente».

⁴⁰ BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 50r. Accanto al giurista anconetano sono richiamati IOANNES ANDREAE, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), cit., c. 161A; PHILIPPUS FRANCHUS, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 81r; LANFRANCUS DE ORIANO, *Repetitiones*, s.l., s.d., *Repetio c. Quoniam contra falsam, de probationibus* (X. 2, 19, 11), c. 16v; HENRICUS BOICH, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), cit., c. 271 e NEPOS A MONTE ALBANO, *op. cit.*, c. 13.

⁴¹ *Decisiones Rotae Genuae*, cit., *Decisio 188*, cit., c. 248v.

⁴² BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 50r; ANTONIUS GABRIELUS, *Conclusio XX*, cit., c. 93; IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r e PETRUS DE BENINTENDIS, *Decisio 61*, cit., c. 78.

⁴³ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 150, «Amplia II. Regulam procedere non solum in eo proxeneta, qui mercedem consequitur, et salarium ex eo, in quo mediator fuit, sed etiam in non salariato et gratis operante».

be le ultime due circostanze, infatti, si presume che il professionista abbia un qualche interesse nei confronti del negozio, in virtù del quale il ruolo di teste gli è precluso, nel timore che le sue dichiarazioni possano rivelarsi parziali⁴⁴.

Il criminalista evidenzia come dalla *communis opinio doctorum* appena delineata⁴⁵, si discosti lo *stylus iudicandi* della Rota genovese per la quale, con una *decisio* controcorrente, «quando perfecto iam contractu deponunt, tunc enim possunt, nec ulla lege prohibetur, quia cessat affectus [...] nec speratur commodum, vel incommodum ex contractu»⁴⁶. *Decisio* che egli, tuttavia, non condivide, preferendo allinearsi alla linea dottrinale prevalente⁴⁷.

Farinacci – come peraltro già Stracca⁴⁸ e Mascardi⁴⁹, le cui *Conclusiones probationum* (1584-1588)⁵⁰ appaiono ampia-

⁴⁴ *Ibidem*, «Amplia III. Eandem regulam procedere, non solum quando contractus non est perfectus, quo casu ut perficiatur, agitur de emolumento et salario illius proxenetæ, sed etiam perfecto contractu, et sic etiam quod ex sua depositione idem proxeneta nullum speret commodum aut utilitatem, satis enim sua interest, ut appareat bene gestum id, in quo laboravit, et sic isto casu non erit testis idoneus, non ratione interesse, sed ob praesumptam affectionem».

⁴⁵ I *doctores* richiamati sono: ALEXANDER TARTAGNUS, *Consiliorum*, cit., I, *Consilium* 13, c. 20v; *Ivi*, II, *Consilium* 128, c. 89v; HORATIUS MANDOSIUS, *Additio* a LUDOVICUS PONTANUS ROMANUS, *Consilia sive Responsa*, Venetiis, 1568, *Consilium* 420, c. 302v; IOANNES CEPHALUS FERRARIENSIS, *Consiliorum sive Responsorum Iuris*, I, Venetiis, 1582, *Consilium* 65, cc. 108r-v e BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 50r.

⁴⁶ *Decisiones Rotæ Genuæ*, cit., *Decisio* 97, c. 178.

⁴⁷ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 150, «et apud me haec ampliatio sine dubio apparet magis communiter per Doctores recepta, etsi contra eam senserit *Rota Ianuensis decisio* 77, num. 3, versiculo *tamen regula limitatur*». Si segnala che Farinacci rinvia alla *Decisio* 77, cui però non corrisponde il versiculo, volendo evidentemente richiamare la *Decisio* 97, che appare invece puntuale.

⁴⁸ BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 63r. Si rileva, tuttavia, come il giurista anconetano, a differenza di Farinacci non sia così tassativo, prevedendo una serie di deroghe a tale divieto.

⁴⁹ IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio* 1039, cit., c. 293r.

⁵⁰ Si tratta di opera poderosa che espone in maniera completa la dottrina di diritto comune in materia di prove. I primi due volumi furono editi nel 1584 a Venezia, mentre il terzo fu pubblicato postumo nel 1588 sempre a Venezia (L. SINISI, *op. cit.*, p. 1298).

mente saccheggiate dal giurista – estende la sua riflessione ai libri dei sensali⁵¹, da rigettare come mezzo di prova: così come non devono ritenersi probanti le parole e le deposizioni del prosseneta, similmente non devono esserlo le sue scritture. Se, infatti, egli non è creduto «vivae voci», ancor meno creduto deve essere concesso alla sua testimonianza scritta, la «vox mortua» delle fonti⁵².

Consapevole che numerosi illustri dottori prima di lui hanno sostenuto il contrario⁵³, il criminalista precisa, tuttavia, come alle eventuali dichiarazioni del mediatore, in linea generale, non debba essere riconosciuto neppure valore di prova semipiena⁵⁴, poiché questi non può essere un teste imparziale per il coinvolgimento che ha nei confronti di quel contratto per cui ha prestato il proprio *ministerium*⁵⁵.

⁵¹ Sulla produzione dei libri dei mediatori in giudizio, v. A. LEGNANI ANNICINI, «Proxeneta est in tractando», cit., pp. 147-152.

⁵² PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 150, «Amplia IIII. Ut sicut non creditur dicto, et depositioni proxenatarum, ita etiam, et multo minus credatur eorum libris, nam cuius testimonium non admittitur, illius etiam nec scriptura recipitur, et si non creditur vivae voci, minus creditur mortuae». Il giurista rinvia ad un brano in tema di scritture applicabile per analogia ai libri dei mediatori (v. BALDUS UBALDUS PERUSINUS, *In I, II et III Codicis Libros Commentaria*, Venetiis, 1615, tit. *de edendo*, l. *Ipse* (C. 2, 1, 1), c. 85v).

⁵³ In questa circostanza Farinacci si limita ad affermare che altri *doctores* allegati da Mascardi sostengono il contrario, rinviando *tout court* all'opera del giurista sarzanense (PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 150).

⁵⁴ Le prove erano di due tipi: piena «*fit ex pluribus indicis*» ovvero «*per duo testes*» e semipiena «*fit per unum testem*» o «*per scripturam*» (G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano* diretta da P. DEL GIUDICE, III/2, Milano, 1927, p. 413). Sulla prova piena, ossia di per sé sufficiente a convincere il giudice, v. P. MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, 1994, in specie le pp. 27-38 e I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano, 1995, pp. 73-79, mentre il rapporto tra prova e pena nell'età di diritto comune è analizzato da G. ALESSI *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli, 1979, pp. 3-95.

⁵⁵ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 150, «Amplia V. Ut testis proxeneta si fuerit examinatus, non utique faciat semiplenam probationem [...]. Et facit pro hac ampliatione, quia mox dicam in prima limitatione huius regulae, proxeneta in omni casu non est testis integer». Farinacci, per rafforzare le proprie parole, si limita ad allegare l'*auctoritas* di Giuseppe Mascardi

Dopo aver così ampiamente circostanziato la *regula*, il giurista romano passa ad elencare, a motivare ed a giustificare alla luce della *scientia iuris* le numerose eccezioni che la medesima subisce. Eccezioni peraltro non originali, ma già illustrate complessivamente nel *De proxenetis* di Stracca e da me approfondite in altra sede⁵⁶.

In primis il sensale, benché non sia reputato un teste «integrae fidei», può essere straordinariamente chiamato in giudizio, ma in tale circostanza è demandato all'*arbitrium iudicis*⁵⁷ quale valore attribuire alle sue parole, tenuto conto delle circostanze, della qualità delle persone e della causa⁵⁸. Si tratta di orientamento dottrinale già ricordato, seppur non condiviso da Stracca⁵⁹, e risalente alla canonistica, in specie a Filippo Franchi († 1471)⁶⁰ ed a Niccolò Tedeschi († 1445)⁶¹. Una

(v. IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r), che, peraltro, non manca di fornire un lungo elenco di *auctoritates* per le quali, al contrario, «mediator non potest dici testis omni exceptione maiore».

⁵⁶ A. LEGNANI ANNICHINI, «Proxenetica est in tractando», cit., pp. 138-147.

⁵⁷ L'*arbitrium* consiste nel potere discrezionale del giudice. Per un approfondimento v. M. MECCARELLI, *Arbitrium: un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, 1998; V. CRESCENZI, *Il problema delle fonti nell'esperienza giuridica della Repubblica di Venezia. Lo statuto e la sua interpretatio*, in *A Ennio Cortese*, scritti promossi da D. MAFFEI e raccolti a cura di I. BIROCCI, M. CARVALE, E. CONTE, U. PETRONIO, I, Roma, 2001, pp. 364-389, ma anche, seppur con riguardo alle specifiche realtà di Perugia e Bologna, M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, 2005, pp. 211-275.

⁵⁸ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 151, «Non tamen per hoc in totum a testificando repellitur, quia quanta fides illi sit adhibenda, circumstantiis et qualitate personarum et causae iudicis arbitrio remissum esse».

⁵⁹ BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 53r.

⁶⁰ PHILIPPUS FRANCHUS, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 81r. Per una prima informazione su questo canonista v. C. BUKOWSKA GORGONI, *Franchi, Filippo*, in *DBI*, 50, Roma 1998, pp. 89-90.

⁶¹ ABBAS PANORMITANUS, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), cit., c. 115r. Sul punto concordano FRANCISCUS CURTIUS, *op. cit.*, c. 188; PROBUS *additio* a IOANNES MONACHUS, c. *Mediatores*, cit., c. 191v; ALEXANDER TARTAGNUS, *Consiliorum*, cit., VII, *Consilium 127*, c. 47r; IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r. Per un approfondimento su questo giurista v. O. CONDORELLI, *Niccolò Tedeschi (Abbas Modernus, Panormitanus)*, in *DBGI*, cit., II, pp. 1426-1429.

seconda deroga – ripresa dai *doctores* di diritto civile⁶² come di diritto canonico⁶³, e consolidata quale *opinio communis*⁶⁴ – si ha quando entrambe le parti sono concordi nel produrlo ed, anzi, in questa circostanza la sua testimonianza è pienamente probante anche se si tratta di unico testimone⁶⁵, derogando al principio per cui «*unus testis nullus testis*», che attribuiva alla singola testimonianza valore di semiprova⁶⁶. Ancora, il pro-

⁶² ODOFREDUS, *In secundam Digesti Veteris partem Praelectiones (quae Lecturae appellantur) cum breves, tum utiles*, Lugduni, 1552 (rist. anast. Bologna, 1968, tit. *de testibus*, l. *Mandatis* (D. 22, 5, 25), c. 169r; BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Secunda super Digesto Novo*, cit., tit. *de iure fisci*, l. *Deferre*, § *Item decreverunt* (D. 49, 14, 18), c. 231v; BALDUS DE UBALDIS, l. *Omnibus* (C. 4, 20, 10), cit., c. 48v; ALBERICUS DE MALETIS, *op. cit.*, cc. 402-403; IOANNES CROTUS, *op. cit.*, c. 620; IOANNES CAMPEGIUS, *op. cit.*, c. 30; ALEXANDER TARTAGNUS, *Consilium 128*, cit., c. 89v; *Ivi*, *Consilium 13*, cit., c. 20v; IACOBUS AEGIDIUS, *op. cit.*, c. 95; PETRUS DE BENINTENDIS, *Decisio 61*, cit., c. 78; STEPHANUS BERTRANDUS CARPENTORACTENSIS, *Consiliorum sive Responsorum*, III, Francofurti, 1603, *Consilium 225*, c. 228r e IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r.

⁶³ FELINUS SANDEUS, c. *Cum a nobis* (X. 2, 20, 28), cit., c. 129v; ANTONIUS A BUTRIO, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), cit., c. 55v; IOANNES MONACHUS PICARDI, *In Sextum Librum Decretalium Dilucida Commentaria*, Venetiis, 1585, tit. *de testibus et attestationibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 191r; PHILIPPUS FRANCHUS, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 81r; HENRICUS BOICH, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), cit., c. 271; gl. “civiliter” a *Sextus*, tit. *de testibus et attestationibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 237 e ABBAS PANORMITANUS, c. *Dilectorum*, cit., c. 115r.

⁶⁴ BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 49v; FRANCISCUS VIVIVUS, *op. cit.*, c. 149 e BAPTISTA A VILLALOBOS TOLETANUS, *op. cit.*, c. 314.

⁶⁵ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 151, «*Limita II. De consensu partium*» e «*Amplia. Limitationem ut isto casu testis proxeneta receptus de consensu partium plene probat, etiam quod unicus*» e *Ivi*, *Quaestio LXIII. De teste unico, an, et quibus casibus faciat plenam, aut semiplenam probationem*, cap. I, c. 210, «*Limita I. Huius 62 quaestioni regulam, ut non procedat de consensu partium*». A corroborare il valore pienamente probante della testimonianza del sensale in tale circostanza, Farinacci allega un manipolo di fonti processualistiche da LANFRANCUS DE ORIANO, *Tractatus de testibus*, cit., c. 488 a IOANNES CROTUS, *op. cit.*, c. 620, da IOANNES CAMPEGIUS, *op. cit.*, c. 30 a IOANNES MARIA MONTICELLUS, *op. cit.*, cc. 60-61, fino a IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r.

⁶⁶ Si tratta di principio presente nella procedura con una costituzione dell'imperatore Costantino del 334, poi recepito e sviluppato dalla dottrina di diritto comune. Sulla regola dell'insufficienza di un'unica testimonianza v. A. PADOA SCHIOPPA, 'Unus testis nullus testis'. *Note sulla scomparsa di una regola processuale*, in *Studia Ghisleriana*, serie speciale per il IV Collegio Ghisler-

fessionista *de quo* non solo è ammesso, ma addirittura costretto, a rendere le proprie dichiarazioni in giudizio ogniqualvolta la verità non possa essere altrimenti acclarata⁶⁷ oppure se nel contratto mediato vi è un'esplicita clausola in favore della prova testimoniale di chi ha prestato la propria opera per agevolare la conclusione⁶⁸.

ri in Pavia, 1967, pp. 334-357; A. GOURON, *Testis unus testis nullus dans la doctrine juridique du XII^e siècle*, in *Medievalia Lovanensia*, s. I, XXIV (1995), pp. 83-93 (ora in *Juristes et droits savants: Bologne et la France médiévale*, Ashgate Variorum, Aldershot-Brookfield USA-Singapour-Sydney, 2000) e Y. MAUSEN, *Veritas adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XII^e-XIV^e siècles)*, Milano, 2006, pp. 681-697.

⁶⁷ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 151, «Limita III. Ubi veritas aliter haberi non potest, quia tunc proxenetæ testimonium admittitur [...], isto casu proxenetam non solum admitti in testem, si voluerit, sed quod etiam invitus potest cogi». Il giurista rinvia – peraltro assai poco puntualmente – a quanto da lui stesso affermato in tema di tortura (v. PROSPERUS FARINACIUS ROMANUS, *Praxis, et theoricæ criminalis, partis primæ, tomus primus, Inquisitionis, Accusationis, Delictorum, et Poenarum materiam continens, in tres titulos ex primo Variarum Quaestionum, et Communium Opinionum criminalium libro desumptos distributam*, Lugduni, 1613, *Quaestio 52*, cc. 366-367). Ulteriori *auctoritates* allegate sono PHILIPPUS FRANCHUS, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 81r; ABBAS PANORMITANUS, *Secunda Interpretationum in secundum Decretalium librum pars*, Lugduni, 1547, tit. *de testibus et attestacionibus*, c. *Insuper*, (X. 2, 20, 6), c. 49v; GUIDO A BAISSO ARCHIDIAconi BONONIENSIS, *In Sextum Decretalium Commentaria*, Venetiis, 1606, tit. *de testibus et attestacionibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 66r; HIPPOLITUS MARSILIUS, *Singularia*, cit., *Singularium 533*, c. 101r; ANTONIUS GABRIELUS, *Conclusio XX*, cit., c. 93; IOANNES MARIA MONTICELLUS, *op. cit.*, c. 60 e IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r.

⁶⁸ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 151, «Limita IIII. In instrumentis, et contractibus, in quibus nihil est quod impediatur proxenetæ testimonium recipi», che rinvia a *Ivi*, *Quaestio LXII, Limitatio VII. De testibus inhabilis admittendis, vel non, in instrumentis, et testamentis, et quid si sint a partibus vocati, atque rogati in aliquo alio actu*, c. 181, «Limita VII. Principalem huius quaestionis regulam in instrumentis, in quibus etiam testes inhabiles, ac non idoneos recipi voluit» e «Amplia I. Hanc 7 limitationem, et generaliter, ut in quocumque actu, in quo testes sunt vocati, et rogati a partibus, ut intersint in eo, etiam idonei reputentur, etiam quod inhabiles sint, quia sic per vocationem, et rogationem censetur ab eisdem partibus approbati». Sul punto Farinacci allega tra gli altri quali *auctoritates* ANTONIUS GABRIELUS, *Conclusio XX*, cit., c. 93 e IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r.

Farinacci ribadisce l'obbligo (e non la mera possibilità) per il sensale di testimoniare nei giudizi di simonia⁶⁹, non discostandosi in nulla dalla decretale *Mediatores* (VI. 2, 10, 1)⁷⁰, cui si deve l'introduzione – recepita dai *doctores* e poi consolidata da Benvenuto Stracca⁷¹ – di questo significativo *casus exceptus* al divieto per il mediatore di rendere testimonianza «invita altera parte». Un *casus exceptus* che viene ripreso dal criminalista con alcune puntuali precisazioni, già note in dottrina (specie quella canonistica⁷²) e in giurisprudenza⁷³: doveva trattarsi di controversie civili⁷⁴ ed il professionista non doveva aver conseguito – o anche solo ricevuto la promessa di – alcun van-

⁶⁹ La letteratura che si è occupata del *crimen* è piuttosto risalente, per un primo inquadramento v. R.A. RYDER, *Simony. An Historical Synopsis and Commentary*, Washington, 1931; D. SCHIAPPOLI, *Diritto penale canonico*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie*, a cura di E. PESSINA, I, Milano, 1906, pp. 866-872; G. MOLLAT, I. PARISELLA, *Simonia*, in *Enciclopedia Cattolica*, XI, Città del Vaticano, 1953, coll. 642-646; J.H. LYNCH, *Simoniacal entry into religious life from 1000 to 1260. A social, economic, and legal study*, Ohio State, 1976 e P. LILLO, *Simonia*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLII, Milano, 1990, pp. 588-593.

⁷⁰ *Sextus*, tit. *de testibus et attestationibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1).

⁷¹ BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 59v. La deroga è ribadita nelle *Conclusiones probationum omnium* di Mascardi, insieme al giurista anconetano costante punto di riferimento per Farinacci (IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r).

⁷² Seconda gl. “mediatores” a c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 236; gl. “criminis” a c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 237; gl. “civiliter” a c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 237 (da segnalare che Farinacci rinvia ad una inesistente gl. “criminaliter” a c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), mentre questa appare puntuale per contenuto); IOANNES MONACHUS, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 191r-191v; DOMINICUS A SANCTO GEMINIANO, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 148r-148v; *Ivi*, *Casus* a c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 236; PHILIPPUS FRANCHUS, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 81r; FELINUS SANDEUS, c. *Cum a nobis* (X. 2, 21, 10), cit., c. 129v; GUIDO A BAISSO, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 66r; PETRUS DE ANCHARANO, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 187. Non mancano, tuttavia, anche fonti civilistiche, quali IOANNES CAMPEGIUS, *op. cit.*, cc. 94-95 come pure IOANNES MARIA MONTICELLUS, *op. cit.*, c. 60.

⁷³ PETRUS DE BENINTENDIS, *Decisio 61*, cit., c. 78.

⁷⁴ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 151, «Limita V. In crimine simoniae, in quo mediatorem in testem admitti probat [...]. Hanc quintam limitationem, ut procedat quando civiliter agitur, tunc enim simoniae mediator idoneus est testis».

taggio dalla sua partecipazione al *crimen*⁷⁵. Con riguardo alla prima condizione il giurista, richiamando i ragionamenti della *scientia iuris*⁷⁶, distingue a seconda che si proceda civilmente oppure criminalmente per il reato di simonia⁷⁷. Nel primo caso il giudizio è finalizzato soltanto a spogliare il chierico simoniacco dei suoi benefici, mentre nel secondo è diretto a far sì che lo stesso sia privato dell'appartenenza ad un ordine. Se la deroga vale qualora si agisca *civiliter*, al contrario non è ammessa nei processi criminali, per i quali si richiede un maggior rigore nelle prove. Qualora la testimonianza del mediatore venga impropriamente resa – nonostante alcune *opiniones* divergenti⁷⁸ – ha valore di mera presunzione, pertanto può essere supplita da quella di altri soggetti di provata integrità o di numero congruo⁷⁹. Quanto alla seconda condizione, si deve segnalare che questo è uno dei pochi punti su cui l'Autore della *Praxis* non si allinea a Stracca, per il quale, invece, la semplice *promissio*, al contrario dell'effettivo conseguimento, di un compenso non è ostativa alla prova testimoniale del sensale⁸⁰.

⁷⁵ *Ibidem*, «Sublimita II. Eandem quintam limitationem, ut procedat, quando mediator non fuit particeps muneris et emolumenti [...]. Hanc secundam sublimitationem, ut ad repellendum testimonium proxenetæ in crimine simoniae sufficiat etiam promissio emolumenti et muneris».

⁷⁶ Una differenza già nota al diritto canonico ed esplicitata nelle *Decretales Gregorii IX* laddove trattano *de simonia* (*Extra*, tit. *de simonia*, c. *Per tuas* (X. 5, 3, 32) e c. *Mandato* (X. 5, 3, 46)). Quanto alla dottrina richiamata v. GUIDO A BAISSO, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 66r e IOANNES MONACHUS, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 191r.

⁷⁷ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 151, «Hanc quintam limitationem, ut procedat quando civiliter agitur, tunc enim simoniae mediator idoneus est testis [...]. Et in proposito quando dicatur agi civiliter, et quando criminaliter».

⁷⁸ Gl. “ad testimonium”, cit., c. 237 e PHILIPPUS FRANCHUS, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 81r.

⁷⁹ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 151. In tal senso si era già espresso il richiamato BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., cc. 59v-60r. Al contrario, nei giudizi criminali per simonia al mediatore è interdetta la testimonianza, anche solo se ha ricevuto la promessa di un lucro (*Ivi*, cc. 60r-60v).

⁸⁰ *Ivi*, c. 60r, «si civiliter agitur in crimine symoniae proxenetam admitendum parte alterae non assentiente etiam si proxenetico fuisset promissum non tamen traditum idque».

Riprendendo la dottrina precedente – dalla canonistica⁸¹ a Bartolomeo Cipolla († 1475)⁸², dal solito Stracca⁸³ ad Antonio Gabrieli († 1555)⁸⁴ –, ma anche la giurisprudenza del Senato Pedemontano⁸⁵, Farinacci procede affermando come, in maniera analoga a quanto rilevato per il *crimen simoniae*, si conceda al *mediator* di rendere le proprie dichiarazioni nei processi, sempre solo civili, aventi ad oggetto un negozio usurario⁸⁶. Poiché le usure, di norma, sono occulte e quindi difficili

⁸¹ DOMINICUS A SANCTO GEMINIANO, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 148v e PHILIPPUS FRANCHUS, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 81r.

⁸² BARTHOLEMAEUS CAEPOLLA VERONENSIS, *Tractatus de contractibus emptionum et locationum cum pacto de retrovendendo simulatis*, in Id., *Tractatus ac Repetitiones, cum Cautelis eiusdem, ac Thomae Ferratii Brixiani, Venetiis*, 1563, c. 177r. Per un profilo bio-bibliografico di questo Autore v. G. ROSSI, *Cipolla (Caepolla, Cepola, Zevola), Bartolomeo (Bartholomaeus Veronensis)*, in *DBGI*, cit., I, pp. 547-549.

⁸³ BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 60v-61r.

⁸⁴ ANTONIUS GABRIELUS, *Conclusio XX*, cit., c. 93. Una prima informazione su questo giurista è offerta da M.L. CARLINO, *Gabrieli, Antonio*, in *DBGI*, cit., I, pp. 923-924.

⁸⁵ OCTAVIANUS CACHERANUS ASTENSUS, *Decisiones Sacri Senatus Pedemontani*, Venetiis, 1598, *Decisio 72*, c. 266.

⁸⁶ La bibliografia in merito è assai vasta, senza pretesa di esaustività si segnalano G. SALVIOLI, *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i civilisti italiani dei secoli XIII e XIV*, in *Studi Fadda*, II, s.l., 1906, pp. 259-278; T.P. Mc LAUGHLIN, *The Teaching of the Canonists on Usury (XII, XIII and XIV Centuries)*, in *Mediaeval Studies*, 1 (1939), pp. 81-147; E. DEGANO, *Usura*, in *Enciclopedia Cattolica*, 12, Città del Vaticano, 1954, le sole coll. 937-938 per l'inquadramento storico; A. DUMAS, *Intérêt et usure*, in *Dictionnaire du Droit Canonique*, VI, Paris, 1957, coll. 1475-1518; G. LE BRAS, *Usure*, II. *La doctrine ecclésiastique de l'usure à l'époque classique (XII^e-XV^e siècle)*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, XV, 2, Paris, 1950, coll. 2336-2372; J.T. NOONAN, *The Scholastic Analysis of Usury*, Cambridge, 1957; B. NELSON, *Usura e cristianesimo. Per una storia della genesi dell'etica moderna*, Firenze, 1967; O. CAPITANI, *Sulla questione dell'usura nel Medio Evo*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano*, 70 (1958), pp. 539-566, ora in *L'etica economica medievale*, a cura di O.C., Bologna, 1974, pp. 23-46; *Una economia politica nel Medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna, 1987; P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano, 1960; D. QUAGLIONI, *«Inter Iudeos et Christianos commertia sunt permissa». 'Questione ebraica' e usura in Baldo degli Ubaldi (c. 1327-1400)*, in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XV)*, Roma, 1983, pp. 273-305; Id., *Dal purgatorio al capitalismo. Economia e religione secondo J. Le Goff*, in *Il Pensiero Politico*, 19 (1987), pp. 383-391; U.

da provare, si ammettono in via eccezionale alla testimonianza tutti coloro che a qualche titolo risultano coinvolti nella commissione del reato e, dunque, anche il prossenetà⁸⁷.

Il giurista – allineandosi ai più autorevoli *doctores*⁸⁸ come alla giurisprudenza precedenti⁸⁹ – individua un’ulteriore deroga al divieto in oggetto. Si tratta di deroga concernente quei giudizi finalizzati a provare una clausola del *contractus* già perfezionato: il professionista che ha concluso il proprio *ministerium* non ha più alcun interesse verso il *negotium* e, dunque, non vi è ragione di respingerlo quale teste perché non sarà parziale⁹⁰. Per lo stesso motivo, vale a dire perché terzo su-

SANTARELLI, *La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di Storia del Diritto*, Torino, 1984, pp. 80-98; B. CLAVERO, *Usura. Del uso económico de la religión en la historia*, Madrid, 1984; G. TODESCHINI, *La ricchezza degli Ebrei. Merce e danno nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell’usura alla fine del Medioevo*, Spoleto, 1989; ID., *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, 2002, specie le pp. 227-309 sulla condanna da parte della Chiesa della pratica usuraria; A. SPICCIANI, *Capitale e interesse: tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Roma, 1990; M. BOARI, *Usura*, in *Enciclopedia del Diritto*, 45, Milano, 1992, pp. 1135-1142; G. CECCARELLI, *Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel tardo Medioevo*, Bologna, 2003; C. GAMBA, *Licita usura. Giuristi e moralisti tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma, 2003; A. LANDI, *Ad evitandas usuras: ricerche sul contratto di censo nell’usus modernus Pandectarum*, Roma, 2004; *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, a cura di D. QUAGLIONI, G. TODESCHINI, G.M. VARANINI, Roma, 2005 e P. PRODI, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell’Occidente*, Bologna, 2009, pp. 99-104.

⁸⁷ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 151, «Limita VI. Huius 16 limitationis regulam in probatione solutionis usurarum, quae cum soleant occulte committi, hoc ideo proxenetæ testimonium recipi [...], si iudex contra aliquem tanquam usurarum procederet, poterit usuras probare per proxenetas, mediatores, ac alios, cum quibus tale crimen est commissum [...]. Ubi declarat, hanc limitationem procedere in civilibus, non in criminalibus».

⁸⁸ Il rinvio è a BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 58v e prima di lui ad ABBAS PANORMITANUS, *Secunda interpretationum*, cit., tit. *de testibus et attestationibus*, c. *Insuper* (X. 2, 20, 6), c. 49r. Farinacci allega, inoltre, un brano di ANTONIUS GABRIELUS, *Conclusio XX*, cit., c. 93 ed uno di IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r.

⁸⁹ *Decisiones Rotæ Genuæ*, cit., *Decisio 97*, cit., c. 171r e *Decisio 188*, cit., c. 248v.

⁹⁰ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 151, «Limita VII. Quando contractu, et negotio iam perfecto, agitur de probando aliquam qualitatem,

per partes rispetto all'oggetto del contendere, il sensale è sempre ammesso se prodotto da un soggetto che non è parte della lite⁹¹; se si agisce per dimostrare l'invalidità di un determinato *negotium*⁹²; se la controversia riguarda un contratto altro e differente rispetto a quello da lui mediato⁹³, allo stesso modo in cui in simile casistica è consentita la testimonianza del procuratore, dell'avvocato, dell'istigatore e del gestore di negozi⁹⁴.

Legata, invece, alle specifiche qualità della persona è l'eccezione al divieto di testimoniare per tutti quei soggetti che,

seu praeludium ipsius contractus, tunc enim non improbatur proxenetæ testimonium».

⁹¹ *Ivi*, c. 152, «Limita VIII. Quando proxeneta produceretur non a contrahentibus, sed ab aliquo extraneo». Tra le *auctoritates* allegate sul punto da Farinacci v. FELINUS SANDEUS, c. *Cum a nobis* (X. 2, 20, 28), cit., c. 129v; *Decisiones Rotæ Genuæ*, *Decisio 188*, cit., c. 248v; IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r e BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 62v.

⁹² PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 152, «Limita XI. Quia licet proxeneta non posset esse testis, ubi agitur de illius validitate contractus, tamen secus videtur ubi agitur de illius invaliditate, et ad hunc effectum producitur». Tra le fonti indicate dal giurista romano a riguardo v. IOANNES DE ANANIA BONONIENSIS, *Super secundo et tertio decretalium*, Lugduni, 1553, tit. *de testibus cogendis, vel non*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 42v; ANTONIUS GABRIELIUS, *Conclusio XX*, cit., c. 93 e IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r.

⁹³ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 152, «Limita IX. Quando proxeneta induceretur in testem in alio contractu, vel negotio quam in eo, in quo fuit mediator». Il criminalista allega HENRICUS BOICH, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), cit., c. 271.

⁹⁴ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 152, «et facit quod in simili dixi de procuratore, avvocato, sollicitatore, et negotiorum gestore», che rimanda a *Ivi*, *Quaestio LX, Illatio IIII. De teste avvocato*, c. 131, «Limita V. Ut etiam in eadem causa advocatus possit esse testis, quando articuli sunt diversi, ut puta advocavit in uno articulo, et vult deponere in alio, nam tunc non prohibetur per ea quae in simili de procuratore dixi»; *Quaestio LX, Illatio V. De teste procuratore*, c. 134, «Limita I. Propositas huius quintae illationis regulam, ut procurator in sua causa non prohibetur esse testis in alia, per ea, quae in simili de avvocato dixi [...], et de negotiorum gestore [...]»; *Quaestio LX, Illatio VI. De teste sollicitatore*, c. 137, «Limita III. Quia sollicitator in una causa non prohibetur testimonium ferre in alia» e *Quaestio LX, Illatio VII. De teste administratore, et negotiorum gestore*, c. 138, «Limita IV. In alio negotio: nam in gestiis, quae non gerit potest negotiorum gestor testis esse [...] per ea quae in simili de avvocato, procuratore, et sollicitatore, dixi».

benché mediatori, abbiano fama⁹⁵ indiscussa di integrità e di onestà: nei confronti di costoro – secondo il criminalista – viene meno quel discredito e quella mala considerazione che fin dall'epoca romana⁹⁶ appare uno dei tratti connotanti genericamente la categoria, facendo di conseguenza cadere le ragioni ostative alla testimonianza⁹⁷.

L'Autore della *Praxis* non manca di rilevare, come peraltro già fatto da Alessandro Tartagni († 1477)⁹⁸, Benvenuto Stracca⁹⁹ e Giuseppe Mascardi¹⁰⁰, che la ricusazione del teste proseneteta deve essere compiuta da una delle parti e non *ex officio* dal *iudex*, poiché diversamente si ritiene che le medesime vi abbiano implicitamente acconsentito; in assenza di un esplicito rilievo di uno dei litiganti, pertanto, l'intermediario può testimoniare¹⁰¹.

⁹⁵ La fama e l'infamia rivestono un ruolo peculiare all'interno del mondo mercantile che si fonda su rapporti di fiducia e di correttezza. Per un approfondimento di queste tematiche v. A. MAZZACANE, *Infamia (diritto romano e intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, 21, Milano, 1971, pp. 382-387 e F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico dei secoli XII e XIII*, Catania, 1985. Sull'infamia come pena ecclesiastica ancora fondamentale D. SCHIAPPOLI, *op. cit.*, pp. 831-832.

⁹⁶ Il giudizio negativo espresso sul *proxeneta* in epoca romana è rilevato da M. BRUTTI, *op. cit.*, pp. 12-33; ora ripreso ed allargato anche alla stagione del diritto comune da A. LEGNANI ANNICHINI, «Proxeneta est in tractando», *cit.*, pp. 23-30.

⁹⁷ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, *cit.*, c. 152, «Limita X. Quando proxeneta esset persona multum integra et legalis: cessat enim tunc ratio communis, quod scilicet propter infimum eorum statum et utilitatem, et ut aliquid lucri capiant ob validitatem actum sint falsum dicturi, ideo isto casu ipsum fore admittendum». Tra le fonti richiamate v. ABBAS PANORMITANUS, *op. cit.*, tit. *de testibus et attestationibus*, c. *Insuper*, (X, 2, 20, 6), c. 49v.

⁹⁸ ALEXANDER DE IMOLA, *In primam Digesti Novi*, Venetiis, 1541, tit. *de damno infecto et suggrundis et protectionibus*, l. *Dies § Hoc autem* (D. 39, 2, 4, 8), c. 37r. Un primo profilo bio-bibliografico è offerto, da ultimo, da A. PADOVANI, *Tartagni, Alessandro*, in *DBGI*, *cit.*, II, pp. 1942-1943.

⁹⁹ BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, *cit.*, c. 54v.

¹⁰⁰ IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, *cit.*, c. 293r.

¹⁰¹ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, *cit.*, c. 152, «Limita XIV. Quia proxeneta a testificando repellitur non officio iudicis, sed parte tantum opponente», che rinvia a *Ivi*, *Quaestio LXII, Limitatio VIII. De testibus inhabilibus ex partium expresso, vel tacito per non oppositionem consensu admittendis, aut iudicis officio repellendis*, c. 186, «Limita VIII. Propositae quaestionis

Ancora, pur informando dell'orientamento minoritario e soccombente¹⁰², Farinacci rileva come si consenta al sensale di prestare le proprie dichiarazioni in giudizio a favore sia del matrimonio¹⁰³ sia della dote¹⁰⁴ qualora ne sia stato intermediario. Egli condivide la *communis opinio*¹⁰⁵ secondo cui in tali giudizi la prova testimoniale può essere resa anche da soggetti solitamente rigettati «ratione affectionis»¹⁰⁶, quali ad esempio i familiari, perché meglio informati dei fatti rispetto a chiunque altro. A maggior ragione, dunque, deve ammettersi il *mediator* che con il proprio *ministerium* ha favorito le nozze, ma il cui interesse verso il vincolo coniugale è certamente inferiore; le sue parole, tuttavia, non possono essere considerate pienamente probanti, ma quanta *fides* assegnare loro è rimesso all'arbitrio del *iudex*¹⁰⁷.

regulam non procedere, quando pars citata ad videndum produci, et examinari testes, nihil opponeret, quia tunc parte non opponente per iudicem admissi probant, ex tacito eiusdem partis consensu».

¹⁰² PAULUS DE CASTRO, *Consilium 250*, cit., c. 117r; ALEXANDER TARTAGNUS, *Consilium 150*, cit., c. 123r, *Consilium 153*, cit., c. 128r e *Consilium 154*, cit., c. 129v.

¹⁰³ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 152, «Limita XVI. Favore matrimonii».

¹⁰⁴ *Ibidem*, «Limita XVII. Favore dotis».

¹⁰⁵ Molti e molto autorevoli gli autori richiamati da Farinacci: CAROLUS RUINUS, *Consiliorum seu responsorum*, Venetiis, 1591, IV, *Consilium 34*, c. 35v; MARIANUS SOCINUS IUNIOR, *Consiliorum sive malis Responsorum*, Venetiis, 1571, II, *Consilium 29*, c. 36v; IOANNES MARIA MONTICELLUS, *op. cit.*, c. 61; IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r; IACOBUS MENOCHIUS PAPIENSIS, *Consiliorum sive Responsorum*, I, Francofurti ad Moenum, 1605, *Consilium 92*, c. 208r; PETRUS DE BENINTENDIS, *Decisio 61*, cit., cc. 78-79; BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., cc. 55r-v e 58v.

¹⁰⁶ BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., cc. 55r-v.

¹⁰⁷ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 152, «Verius tamen est, eum admitti, sed non reputari integrae fidei et omni exceptione maiorem [...], iudicis arbitrium esse remissum, quanta fides isto casu sit proxenetae testi adhibenda» e «ut scilicet admittatur proxeneta favore dotis, sed non adhuc si integrae fidei, et omni exceptione maior et ista est veritas». Il giurista romano sul punto si limita ad allegare BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 58v ed ANTONIUS GABRIELUS, *Conclusio XX*, cit., c. 94.

In conclusione, riprendendo un'operazione già compiuta da Stracca¹⁰⁸ e da Mascardi¹⁰⁹, anche Farinacci contempla un'ipotesi di testimonianza del sensale introdotta dagli *iura propria*, consentendo al professionista di renderla in quei casi previsti da ciascun singolo statuto, purché valido¹¹⁰. Si deve presumere che una tale apertura sia riconducibile alle tre condizioni richieste *more statutorum* per attribuire valore probante alle parole del sensale: anzitutto il *mediator* deve essere pubblicamente *approbatus*, quindi deve risultare iscritto in un apposito albo e, infine, deve aver prestato il giuramento di rito¹¹¹.

Questa la ricostruzione del pensiero del giurista romano per ribadire in via generale – anche attraverso molteplici fonti allegate – il divieto di testimonianza per il prosseneta nelle cause aventi ad oggetto il contratto da lui mediato, ma anche per confermarne i numerosi *casus excepti*. Un pensiero, quello di Farinacci, che riproduce la *communis opinio* ed appare appiattito sul *De proxenetis* di Stracca e sulle *Conclusiones probationum* di Mascardi. Solo laddove sostiene l'impossibilità per il mediatore di rendere le proprie dichiarazioni in un giudizio civile per simonia non solo ogniqualvolta abbia ricevuto un compenso, ma anche quando questo gli sia stato solo promesso, Farinacci assume una posizione originale e improntata ad un maggior rigore. Una linea interpretativa dettagliata probabilmente dalla sua esperienza quale luogotenente crimi-

¹⁰⁸ BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 61r e Id., *De assecurationibus, tractatus*, Venetiis, 1569, glossa 39, c. 148r.

¹⁰⁹ IOSEPHUS MASCARDUS, *Conclusio 1039*, cit., c. 293r.

¹¹⁰ PROSPERUS FARINACIUS, *Quaestio LX*, cit., c. 152, «Limita XV. Quia proxeneta admittitur in testem, et ei creditur, quando ita mandat statutum, et hoc statutum valere, etiam quod dicto unius proxenetae velit plenam adhiberi fidem».

¹¹¹ Esplicito a riguardo BENVENUTUS STRACCHA, *De proxenetis*, cit., c. 61r, il quale sull'obbligo di giuramento per il teste allega numerose, seppur non puntualissime, fonti: ALEXANDER TARTAGNUS, *Consiliorum*, cit., II, *Consilium 122*, cc. 86r-86v; ANGELUS DE UBALDIS PERUSINI, *In Tres posteriores Codicis libros acutissima Commentaria*, Augustae Taurinorum, 1580, tit. *de bonis vacantibus et de incorporatione*, l. *Si vacantia* (C. 10, 10, 5), c. 3v e HYPOLITUS DE MARSILIIS BONONIENSIS, *Celeberrimi Singularia*, cit., *Singularium 214*, c. 39v e *Singularium 460*, c. 83r.

nale dell'uditore generale della Camera apostolica. In ultimo, voglio sottolineare come il criminalista, facendo proprie le acquisizioni della dottrina ormai dichiaratamente commercialistica, confermi la permeabilità dei saperi giuridici nella stagione del diritto comune.

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, La riflessione di Prospero Farinacci († 1618) sulla testimonianza del sensale

Il saggio intende ripercorrere la posizione della criminalistica italiana circa l'ammissibilità o meno della testimonianza del sensale. A fronte del silenzio di Giulio Claro, un accenno alla questione si ritrova nell'opera di Ippolito Marsili, Egidio Bossi e Tiberio Deciani. È il solo Prospero Farinacci, tuttavia, a sviluppare una riflessione di ampio respiro in merito al divieto – seppur con alcune eccezioni – per il mediatore di rendere le sue dichiarazioni in un giudizio. Una riflessione, quella del giurista romano, che non presenta profili di originalità, ma che riprende la *communis opinio* in materia ed in specie quanto affermato da Benvenuto Stracca nel suo *De proxenetis, et proxenetibus*.

Parole chiave: testimonianza, mediatore, Prospero Farinacci, criminalistica.

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, The reflection of Prospero Farinacci (+ 1618) about the mediator's testimony

This essay would like to show the position of Italian criminal doctrine regarding the possibility or not for the mediator to testify. Against the Giulio Claro's silence, a reference to the issue is in the works of Ippolito Marsili, Egidio Bossi and Tiberio Deciani. The only Prospero Farinacci, however, develops a large reflection about the ban – although with some exceptions – for the mediator to give testimony in a trial. It is a reflection, that one of the Roman jurist, which has not an original perspective, but recalls the *communis opinio* on the subject and especially what has been affirmed by Benvenuto Stracca in his *De proxenetis, et proxenetibus*.

Key words: testimony, mediator, Prospero Farinacci, criminal doctrine.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.